

N. 15 R.G. notizie di reato
N. 15 R.G. Tribunale

N. 115 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 8/12/15
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott.ssa Letizia Anna BRAMBILLA**, all'udienza del **1/12/2015**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

*a seguito di
giudizio abbreviato*

nei confronti di:

F. F. M. nato il a *residente ed elettivamente*
domiciliato in *, via*

LIBERO presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca Paglino del foro di Monza;

IMPUTATO

per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 73 comma 1 del dpr 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamente nella propria abitazione 13,3 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 222,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina che apparivano destinati ad uso non esclusivamente personale inoltre cedeva imprecisate quantità di tali sostanze, per il corrispettivo di 1175 euro.
In Monza il 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste
La difesa: si associa, restituzione di tutto quanto in sequestro.

MOTIVAZIONE

Il 2015, intorno alle ore 16.00, i Carabinieri della Compagnia di Monza, Aliquota Radiomobile, erano inviati dalla Centrale Operativa nella via , in un appartamento sito all'11° piano, ove era stata segnalata un'aggressione nei confronti del proprietario. F. F. M.

Giunti sul posto, gli operanti erano accolti dalla vittima, che li attendeva al piano terra dello stabile e che presentava varie ferite sanguinanti al volto e varie ecchimosi.

Secondo il racconto del F l'aggressore si trovava ancora all'interno della sua abitazione, ove i militari si portavano, potendovi agevolmente entrare essendo la porta d'ingresso completamente sfondata.

Procedevano, pertanto, ad ispezionare i locali dell'abitazione, completamente messi a soqquadro durante l'aggressione e in precario stato igienico-sanitario, notando sul tavolo del soggiorno la presenza di un contenitore in plastica all'interno del quale vi era sostanza, suddivisa in buste, barattoli e flaconi, che risultava essere positiva al narcotest per cocaina e metanfetamina.

Era altresì reperita sostanza da taglio quale mannite.

Il F risultava in possesso della somma di euro 1125,00, che era posta in sequestro unitamente ad una banconota da euro 50,00 rinvenuta a terra sul pavimento del soggiorno e alla sostanza tutta come sopra reperita.

Il F era trasportato all'ospedale di , ove era visitato e rilasciato con prognosi di giorni 15 conseguente agli esiti dell'aggressione, veniva poi tratto in arresto e ritualmente tratto a giudizio con rito direttissimo per il reato di cui al capo di imputazione.

All'udienza in data 2015 non poteva essere convalidato l'arresto ed era disposta l'immediata scarcerazione dell'imputato che, prima ancora dell'udienza di convalida, aveva un malore all'interno della cella di sicurezza ed era ritrasportato d'urgenza presso l'Ospedale


All'odierna udienza l'imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato al deposito di documentazione attestante l'acquisto della sostanza in sequestro e accertamento chimico tossicologico sulla stessa effettuato dal suo consulente.

Ammesso il rito, le parti concludevano come indicato in premessa e il tribunale decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.

La documentazione legittimamente acquisita consente univocamente di escludere la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e metanfetamina, poiché le successive analisi chimiche e gas cromatografiche disposte sulla stessa ed effettuate dal Comando Provinciale Carabinieri di Milano, Nucleo Investigativo, Sezione Investigazioni Scientifiche, integralmente confermate dalla consulenza di parte, hanno permesso di accertare trattarsi di sostanza con sola presenza di procaina, farmaco anestetico ad uso locale, e di mannitolo, carboidrato, vale a dire *sostanze solitamente utilizzate come sofisticata ante il diluente nei miscugli contenenti sostanze stupefacenti* (cfr. accertamenti chimici depositati in atti).

Poiché trattasi di sostanze escluse dalle previsioni normative di penale responsabilità, in quanto *dalle risultanze analitiche ottenute è possibile affermare che nella totalità dei reperti analizzati non è stata rilevata la presenza di alcuna sostanza di interesse tossicologico attrazione stupefacente e/o psicotropa* (così specificamente il consulente tecnico di parte), dovrà conseguentemente assolversi l'imputato dal reato ascrittogli con l'ampia formula di cui in dispositivo e con conseguente restituzione della sostanza, lecitamente acquistata su siti di e-commerce, e della somma trovata sulla sua persona e nella sua abitazione.

P.Q.M.



Visto l'artt. 530 c.p.p.

assolve

F **F** **M** dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 87, D.P.R. n. 309/90, 240, 2° comma, c.p. e 445 c.p.p.

ordina

la restituzione all'imputato del denaro e della sostanza in giudiziale sequestro.

Monza, così deciso il 1.12.2015.

Il giudice
dott. Letizia Anna Brambilla



Depositato in cancelleria

oggi 8.12.15

IL CANCELLIERE

Dott. Lode Claudio Faubrini

